



Città di Lecce

***C. D. R. 4: Ambiente, Igiene, Sanità, Parchi e Verde pubblico,
Ufficio Unico dei Rifiuti, V. I. A., Randagismo, Canili, Ispettorato ambientale***

“ADOTTA UNA COLONIA”

SPONSORIZZAZIONE DI UNA COLONIA FELINA

DISCIPLINARE TECNICO CON DISPOSIZIONI PER L'ADOZIONE

ART.1_ DEFINIZIONI

1. Si riportano le seguenti definizioni:

ART.2_ SOGGETTI AMMESSI ALL'ADOZIONE E SPONSORIZZAZIONE

1. L'Amministrazione invita ad aderire al presente Avviso, presentando proposte di sponsorizzazione di colonie feline censite, i seguenti soggetti pubblici e privati: tutti cittadini, singoli o in forma associativa (circoli, comitati e associazioni temporanee di scopo e non riconosciute); soggetti giuridici ed operatori commerciali come banche, imprese, società, condomini privati, negozi, ristoranti e bar; operatori economici come gli artigiani e i liberi professionisti titolari di studi; le organizzazioni di volontariato; le parrocchie ed enti religiosi; gli istituti scolastici di ogni ordine e grado.

ART.2_ OGGETTO DELL'INIZIATIVA

1. Sono oggetto di “adozione” le cd “colonie feline comunali”. Con tale termine si intende un gruppo di gatti che vive in libertà, che frequenta abitualmente lo stesso luogo, nel quale sono presenti soggetti maschi e femmine, dipendente dal punto di vista alimentare e dei rapporti sociali tra conspecifici dall'uomo, nel caso specifico dal cd “Tutor di colonia”, figura volontaria prevista dalla normativa regionale vigente.
2. L'Affidatario, nel rispetto delle condizioni stabilite in disciplinare tecnico oltre a quelle di legge, si impegna a fornire quanto proposto nell'istanza di adozione a fronte della visibilità a mezzo di apposita cartellonistica, secondo modalità appresso definite.

ART.3_ LA DOMANDA DI ADOZIONE

1. La manifestazione di interesse per la proposta di adozione, dovrà essere corredata da una breve descrizione di quanto proposto
2. L'Avviso Pubblico de quo è a carattere permanente ovvero non ha termine di scadenza e, a decorrere dalla data di pubblicazione, i soggetti ammessi all'adozione possono presentare manifestazione di interesse all'adozione.
3. L'assegnazione delle colonie oggetto di “adozione” è valutata seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle domande che saranno esaminate con cadenza temporale stabilita dall'Ufficio.
4. Nell'ipotesi in cui più soggetti richiedano l'adozione della medesima colonia, è ammissibile, salvo cause di forza maggiore, l'accoglimento di più istanze. In tal caso sarà cura dell'Ufficio proporre forme di coabitazione di più soggetti. In caso di mancanza di accordo si darà precedenza all'istanza pervenuta per prima al Protocollo Generale.
5. L'adozione ai soggetti interessati sarà rilasciata con provvedimento autorizzativo, con congiunta o successiva stipula dello schema di Accordo di Adozione allegato al presente Disciplinare Tecnico.

ART.4_ LA SPONSORIZZAZIONE

1. Nell'areale interessato dalla presenza della colonia felina, indicativamente rappresentato da paline stradali dedicate, la parte affidataria è autorizzata alla sponsorizzazione dell'iniziativa esponendo cartelli esplicativi sui quali dovrà essere apposto obbligatoriamente il logo del Comune di Lecce, il numero della autorizzazione/adozione, la denominazione dell'iniziativa "ADOTTA UNA COLONIA" e, soggetta al parere dell'Ufficio Ambiente, la dicitura " SI RINGRAZIA PER LA COLLABORAZIONE ALLA CURA DI QUESTA COLONIA FELINA LA DITTA _____ " (o similare), seguita dal messaggio pubblicitario contenente il logo e/o la denominazione della parte affidataria e/o altro.
2. Il numero dei cartelli esplicativi da collocare all'interno dell'areale di colonia è stabilito dall'Ufficio Ambiente e dovranno obbligatoriamente essere conformi al tipo stabilito dall'Amministrazione Comunale, poiché le singole iniziative fanno parte del progetto collettivo di adozione e sponsorizzazione "ADOTTA UNA COLONIA".
3. La sponsorizzazione dell'iniziativa di adozione è disciplinata dal "REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIE approvato con D.C.C. n.44 del 23/05/2023. L'applicazione della tariffa dell'imposta sulla pubblicità, recepisce le modalità contenute nel REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIE E DELL'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI DESTINATI A MERCATI, approvato con DCC n. n. 44 del 23.05.2023.
4. Le sponsorizzazioni possono riguardare fornitura di beni e/o servizi, mai elargizioni di denaro.
5. Le sponsorizzazioni possono prevedere:
 - a. Elargizioni *una tantum*, quali ad esempio la fornitura di attrezzature, allestimenti e cucce;
 - b. Elargizioni continuative, quali la fornitura periodica di beni di consumo (mangimi, prodotti per la pulizia, ecc.) o servizi veterinari.
6. La consistenza delle donazioni dovrà essere commisurata, per quanto possibile, alla consistenza numerica della colonia felina oggetto di sponsorizzazione, secondo i seguenti parametri puramente indicativi:

Tipo sponsorizzazione	Parametro		Q.tà minima	Permanenza cartello
Fornitura	N° gatti colonia	dieci	1 sacco/mese di mangime secco da 10kg	6 mesi minimo e fino al termine dell'accordo
Servizi veterinari* che esulano dallo stato di necessità	N° gatti colonia	dieci	Servizi veterinari che esulano dallo stato di necessità (erogati per il tramite di strutture veterinarie): es. vaccinazioni, visite di controllo, ecc. Da quantificare in sede di proposta.	6 mesi minimo e fino al termine dell'accordo
Fornitura di cucce e ripari*	N° gatti colonia	dieci	n. 4 casette (potranno riportare sul manufatto, in versione ridotta, una targhetta permanente del donatore)	1 anno

* previa autorizzazione dell'Ufficio.

7. In ogni caso, sarà sottoscritto tra le parti (Amm.ne e Sponsor) un accordo di sponsorizzazione della colonia felina che dettaglierà maggiormente i termini della stessa in relazione al presente disciplinare; alle disponibilità dello Sponsor; alla tipicità della colonia prescelta anche sulla base del parere/necessità del Tutor della colonia medesima.

ART.5_REQUISITI DELLA COLONIA E DEL TUTOR

1. La Colonia oggetto della presente procedura dovrà:
 - a. essere regolarmente censita;
 - b. avere una percentuale di gatti sterilizzati (e dotati di microchip) non inferiore al 70% della popolazione della colonia.
2. Il Tutor di colonia dovrà:
 - a. Collaborare fattivamente con il Comune di Lecce nel sostenere le iniziative di sensibilizzazione alla problematica del randagismo, condurre la colonia nel rispetto di norme e

- regolamenti/ordinanze in materia;
- b. Fornire su richiesta del Comune i dati relativi alla popolazione felina (es. numero gatti in colonia, ecc.);
 - c. Collaborare con l'Amm.ne per individuare le specifiche necessità della colonia che potrebbero essere oggetto dell'accordo di sponsorizzazione di cui all'Art. 4

ART.6_ DURATA E RINNOVO DELL'AFFIDAMENTO

1. A seconda della tipologia di sponsorizzazione proposta la permanenza della cartellonistica dell'Affidatario avrà diversi tempi di permanenza, commisurati in relazione, a seconda dei casi, all'entità di quanto fornito (elargizioni una tantum) o della durata dell'accordo, in accordo alla tabella di cui all'art. 4.
2. Il periodo temporale di durata della sponsorizzazione non sarà rinnovato tacitamente ma previa richiesta e a seguito di atto autorizzativo.
3. Nel corso della durata della sponsorizzazione, le modifiche resesi necessarie, debitamente motivate, alla proposta iniziale approvata, dovranno essere preliminarmente autorizzate con provvedimento autorizzativo dirigenziale, che si riserva la facoltà di concordare un nuovo periodo temporale di affidamento a seconda delle tipologie di intervento operate dalla parte dell'Affidataria.
4. L'adozione decorre dalla data dell'Accordo di Adozione e alla fine del periodo di affidamento, tutte le eventuali opere e strutture installate verranno acquisite al patrimonio comunale.
5. Le parti possono non rinnovare l'autorizzazione, dandone comunicazione scritta tramite PEC entro 60 (sessanta) giorni dalla fine dell'anno solare.

ART. 6_ OBBLIGHI e RESPONSABILITA' DEL SOGGETTO CHE "ADOTTA" UNA COLONIA

1. La parte affidataria si impegna ad eseguire forniture e servizi in oggetto della proposta. Sarà sottoscritto tra le parti un accordo di sponsorizzazione che ne dettaglierà i termini e le condizioni.
2. Qualora dovessero essere applicabili, la parte affidataria, si impegna ad osservare, in fase di realizzazione e manutenzione delle opere stabilite nel Disciplinare Tecnico (realizzazione di recinzioni o altre infrastrutture), le norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.
3. Eventuale esecuzione di allestimenti negli areali delle colonie, non dovranno arrecare danno alle alberature o manufatti, opere, impianti e quant'altro già presente nell'area, impegnandosi la parte affidataria a provvedere al ripristino degli eventuali danni, sostituendo quanto danneggiato con esemplari o elementi e materiali identici a quelli compromessi secondo l'indicazione del Settore Ambiente.
4. La parte affidataria deve farsi carico dell'assunzione di ogni responsabilità, civile e penale, per eventuali danni a terzi, derivanti dall'esecuzione di interventi.

ART.7_ CURA DI BENI ED ALLESTIMENTI

1. Nel caso in cui la parte affidataria sponsorizza la colonia attraverso degli allestimenti della stessa (cucce, recinzioni ecc.), sarà responsabile anche della cura e del decoro dei beni ed è tenuta ad effettuare agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari; gli oneri derivanti dall'esecuzione degli interventi di manutenzione e dalla sistemazione dell'area e dalla realizzazione delle aree (mezzi, materiali, manodopera e quant'altro) sono a suo carico.

ART.8_ CONTROLLO E DIFFIDA AD ADEMPIERE

1. Possono essere previsti dei controlli sullo stato manutentivo degli allestimenti e, nel caso, il personale del Settore Ambiente ha la facoltà di richiedere, tramite la forma di legge della diffida ad adempiere (ex art.1454 C.C.), l'esecuzione dei lavori ritenuti necessari e non compiuti.

ART.9_ SOSPENSIONE, REVOCA, DECADENZA DELL'AFFIDAMENTO

1. L'Amministrazione Comunale può sospendere temporaneamente o revocare la sponsorizzazione, senza instaurazione di contraddittorio e previsione di indennizzo, nei seguenti casi:
 - a. l'uso pubblico è inibito o ostacolato;
 - b. svolgimento di attività di qualsiasi natura a scopo di lucro;
 - c. sopravvenute esigenze di interesse pubblico motivate;
 - d. inottemperanza alla diffida ad adempiere sopravvenuta per accertata inosservanza degli obblighi dell'affidatario contenuti nel presente Disciplinare Tecnico, nel provvedimento di

autorizzazione all'affidamento o nell'Accordo di Adozione.

ART.10_ CONTENZIOSO E FORO COMPETENTE

1. Le controversie che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione e responsabilità derivanti dall'esecuzione dell'Accordo di Adozione, che non comportano la decadenza dell'accordo medesimo, vengono definite in via conciliativa tra le parti e in caso di mancata conciliazione al giudizio del foro competente di Lecce.

IL DIRIGENTE

Avv. Francesco Magnolo